



*Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province autonome*

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA, DEI CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Rileva la lentezza con la quale viene attuato il processo di federalismo della Repubblica ed auspica che si trovino le condizioni per una qualificazione dello stesso processo di riforma in cui si esprima una visione di insieme dell'incidenza dei cambiamenti dei rapporti interistituzionali in corso.

In questa situazione la Conferenza reclama anzitutto la sollecita attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. **L'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali**, prevista come strumento di partecipazione e di raccordo tra Stato ed autonomie, è il punto di verifica e di garanzia della effettiva volontà di riforma, ed è indispensabile per assicurare coerenza ai vari interventi di riforma che vanno prospettandosi. **Occorre assolutamente evitare che leggi di fondamentale rilievo ai fini della riforma federalista completino il loro iter prescindendo dagli speciali pareri previsti dal citato articolo 11.**

L'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3/2001 dovrebbe poi essere il "ponte" verso la **riforma del titolo I della parte seconda della Costituzione**, verso cioè la riforma del bicameralismo e la **istituzione del Senato delle Regioni**, in ordine a cui si è aperto effettivamente un inizio di dibattito che non deve avere né carattere astratto né dilazionatorio.

La Conferenza ritiene che sia indispensabile aprire un serio e sollecito confronto con tutti i principali interlocutori istituzionali per arrivare a determinare le linee fondamentali di questa istituzione parlamentare che deve completare la riforma federalista.

A questo proposito la Conferenza ritiene di esprimere **alcune indicazioni** per orientare e dare sostanza al dibattito sul Senato delle Regioni.

1. In primo luogo, si ritiene che debba trattarsi di un **organo parlamentare** nel quale non vi siano distinte rappresentanze di Regioni e di enti locali: la rappresentanza degli enti locali, come rappresentanza degli interessi propri delle istituzioni locali, viene garantita attraverso la generale rappresentanza delle istituzioni locali affidata ai componenti del Senato delle Regioni.
2. Circa la **composizione** del Senato, la Conferenza ritiene che ogni Regione debba esprimere un numero di rappresentanti in parte uguale per tutte le Regioni, ed in parte diversificato in rapporto alla popolazione: verrebbero così salvaguardati tanto il principio di parità quanto quello di differenziazione ai fini della rappresentanza territoriale.



*Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province autonome*

3. Quanto alle **modalità di elezione**, la Conferenza reputa che l'elezione debba essere popolare e diretta quanto meno per la parte di rappresentanza regionale ragguagliata alla popolazione; per la restante parte, quella uguale per ogni Regione, si potrebbe pensare anche ad una elezione di secondo grado da parte del Consiglio regionale. In ogni caso, occorre che il sistema elettorale prescelto non sia tale da dare al Senato delle Regioni la fisionomia di seconda Camera politica di rappresentanza nazionale, svincolandolo dal legame con l'istituzione regionale.
4. Tanto per le modalità di elezione quanto per le competenze il Senato delle Regioni deve assolutamente valorizzare il suo ruolo di rappresentanza non semplicemente degli interessi dei territori, ma soprattutto degli **interessi istituzionali delle Regioni** nel cuore dello Stato. A tal fine, si pensa che debba poi spettare ai singoli Statuti regionali stabilire i modi di collegamento, collaborazione ed informazione tra gli eletti nel Senato delle Regioni, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali.
5. Quanto alla **composizione numerica**, la Conferenza considera che il Senato delle Regioni debba avere un numero di componenti certamente non superiore a quello dell'odierno Senato, ed anzi tendenzialmente inferiore, in modo da stimolare anche una riduzione anche dei componenti dell'altra Camera.
6. Quanto alla **funzione legislativa**, premesso che l'istituzione del Senato delle Regioni comporta il venir meno dell'attuale bicameralismo perfetto, la Conferenza ritiene che il Senato delle Regioni dovrebbe avere:
 - ? una partecipazione piena e paritaria, rispetto all'altra Camera, al procedimento legislativo almeno per quanto riguarda per le leggi riguardanti i fondamenti dell'ordinamento, le questioni istituzionali, i diritti e le libertà; questa partecipazione dovrebbe riguardare anche l'approvazione del bilancio dello Stato, auspicabilmente riformato in coerenza col federalismo fiscale ed il nuovo riparto di competenze;
 - ? una competenza privilegiata e prevalente per le leggi che in qualsiasi modo incidono sui poteri regionali (norme generali su materie di competenza regionale, norme che limitano la sfera di competenza regionale, per livelli di rilevanza ecc.);
 - ? diritto di "richiamo", idoneo a trasformare per determinati casi il procedimento legislativo da monocamerale in bicamerale; ovvero, in alternativa o cumulativamente, diritto di "partecipazione eventuale" al procedimento legislativo, per le materie non ricadenti nei punti precedenti, consistente nel proporre modifiche a progetti sui quali si sia già pronunciata la Camera, la quale resterebbe competente a pronunciare in via definitiva;
 - ? diritto di "veto sospensivo" per alcune materie, consistente nel poter richiedere il riesame da parte della Camera, eventualmente a maggioranza qualificata, di progetti già approvati.



*Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province autonome*

Naturalmente la sfera della competenza legislativa potrà essere meglio precisata solo alla fine dei previsti processi di modifica dell'articolo 117 della Costituzione.

7. Le **funzioni** del Senato delle Regioni si incentrano sulle funzioni legislativa, consultiva e di controllo. Circa le funzioni di controllo, il Senato dovrà disporre degli stessi strumenti e degli stessi poteri dell'altra Camera, così come per quanto riguarda la funzione consultiva nei confronti degli atti del Governo per le materie assegnate alla competenza legislativa del Senato stesso.